

CONVENZIONE QUADRO

tra

Università degli Studi di Genova (di seguito “l’Università”) C.F. e P.IVA n. 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5 – 16126, pec: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 25.11.2021

e

Nomos Edizioni di Tosi Emanuele e C. SAS (di seguito “NOMOS”) C.F./P.I. 02342160120, con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via Bambaia 3, rappresentata da Emanuele Tosi nato a Busto Arsizio il 01/02/1983, pec: nomosedizioni@certimprese.it domiciliato per la presente carica di Legale Rappresentante presso la sede della Società

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”

Premesso che

a) Missione dell’Università è concorrere al progresso della conoscenza, in costante rapporto e sinergia con il mondo sociale e produttivo.

b) L’Università ha definito nei propri piani strategici lo sviluppo di alcune aree su cui intende assumere un ruolo distintivo nel panorama nazionale e internazionale e di motore per la crescita e la promozione del territorio; come prima area di specializzazione è stata individuata il mare, in tutte le sue declinazioni, con la conseguente nascita, nel

2019, del “Centro del Mare”; con 5 percorsi di laurea triennale, 7 lauree magistrali, un dottorato di ricerca con 6 curricula e più di 200 insegnamenti dedicati al mare, UNIGE propone la più ricca offerta formativa a livello nazionale dedicata alle Scienze e Tecnologie del Mare. La ricerca sul mare coinvolge oltre 400 studiosi tra docenti, assegnisti, dottorandi e collaboratori, caratterizzando UNIGE come punto di riferimento nazionale ed internazionale nella didattica, ricerca e trasferimento tecnologico nelle scienze e tecnologie del mare.

c) L’Università degli Studi di Genova ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio.

d) L’Università degli Studi di Genova intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza.

e) Gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema negli ambiti di competenza altamente qualificata presenti nell’Ateneo e nel sistema socio-economico territoriale.

f) L’Università degli Studi di Genova intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell’ottica di favorire la cooperazione in partnership di interesse comune.

g) NOMOS è una società che opera nel settore dell’editoria come casa editrice.

h) Le Parti riconoscono che il settore dell'editoria divulgativa rappresenta un'opportunità di notevole interesse strategico e culturale e di elevata potenzialità comunicativa e, pertanto, concordano di facilitare la loro reciproca collaborazione in tutti settori di reciproco interesse.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 - Finalità della convenzione

1. Scopo della presente Convenzione quadro è definire le basi per la collaborazione reciproca tra le Parti che può essere sviluppata nelle aree di seguito descritte, nonché in altri ambiti reciprocamente concordati.

2. NOMOS e l'Università degli Studi di Genova, con la presente convenzione quadro, intendono quindi definire i contenuti della partnership nei settori dell'editoria e della divulgazione scientifica.

3. NOMOS e l'Università degli Studi di Genova si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di rapporti a livello nazionale e internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica, anche in collaborazione con altri enti pubblici e/o privati territoriali.

4. Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad eleva-

to contenuto scientifico e tecnologico all'interno del tessuto sociale nazionale e transnazionale.

Articolo 3 - Oggetto della collaborazione

1. L'Università degli Studi di Genova e NOMOS favoriranno la collaborazione reciproca nei settori dell'editoria e della divulgazione scientifica e tecnologica dettagliati in specifici accordi attuativi. Rimane inteso che durante il periodo di vigenza della presente convenzione quadro NOMOS e l'Università degli Studi di Genova potranno aggiornare tali accordi, modificandoli o integrandoli con l'indicazione di ulteriori tematiche.

2. Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

a) contributo in termini di revisione scientifica e/o di produzione testi da parte di docenti e ricercatori dell'Università di Genova esperti negli ambiti di interesse di NOMOS;

b) possibilità di promuovere azioni di disseminazione ed eventi culturali relativi ad attività e contenuti ritenuti di reciproco interesse, ad esempio:

organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari e workshop;

organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;

organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc;

c) possibilità di accogliere e/o tutorare studenti per attività di tesi e/o tirocinio.

3. Le sopra citate attività saranno pianificate annualmente e subordinate alla stipula di appositi accordi attuativi in cui verranno di volta in

volta definite modalità e condizioni, anche economiche, per detto supporto.

4. È fatta salva la facoltà di stipula, al di fuori dall'ambito di applicazione della presente convenzione, di accordi diretti tra eventuali docenti interessati e NOMOS per la produzione di libri di testo.

Art. 4 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università e NOMOS, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi Accordi attuativi e/o Contratti di ricerca e/o di studio tra le Parti e/o tra NOMOS e le strutture universitarie interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi e/o Contratti di ricerca e/o di studio disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Articolo 5 - Oneri economici

1. La presente Convenzione quadro non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli Accordi attuativi e/o Contratti di ricerca e/o di studio di cui al precedente art. 4, che individueranno la/e Parti e, se del caso, anche la/e relativa/e

struttura/e organizzativa/e alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 6 - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione: per l'Università è designato il Prof. Marco Giovine, in qualità di Presidente del Centro Strategico di Ateneo - Centro del Mare; per NOMOS è il Dott. Emanuele Tosi.

Articolo 7 - Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione quadro ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, per eguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.

3. Al termine della presente convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Articolo 8 - Recesso e scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione quadro ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso

deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi 90 giorni dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi e/o contratti di ricerca già stipulati alla data di estinzione della convenzione quadro, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Articolo 9 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

1. Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature.

2. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

3. Ciascuna Parte, prima di consentire l'accesso alle proprie strutture nonché l'utilizzo di proprie attrezzature, definirà con l'altra le modalità di accesso e utilizzo delle stesse nel rispetto dei regolamenti, anche interni, e in conformità con le vigenti norme applicabili, in particolare quelle in materia di protezione, prevenzione, sicurezza nonché sanita-

rie.

4. Ciascuna Parte si impegna a fornire, al personale dell'altra, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di propria pertinenza in cui tale personale sia destinato a operare, nonché sulle misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza adottate in relazione alle attività previste dalla presente convenzione quadro e/o dai singoli accordi attuativi.

Articolo 10 – Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 05/08/1998, si stabilisce che il datore di lavoro di NOMOS assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, e degli studenti e dei laureati eventualmente ospitati presso NOMOS.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di NOMOS ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti

cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Articolo 11 - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione presso i locali di NOMOS sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. NOMOS garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 12 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano a dichiarare espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni a carattere tecnico scientifico o divulgativo e a darne adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da ta-

li attività.

2. In particolare NOMOS si impegna a dare evidenza della collaborazione con l'Università nelle pubblicazioni curate con il contributo della stessa. Laddove i contenuti siano congruenti con le tematiche del Centro del Mare, oltre al richiamo al Centro medesimo, si prevede la possibilità di inserirne il logo previa autorizzazione dell'Università.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all'articolo 4 e fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota a seconda dell'apporto di ciascuna Parte e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente.

Articolo 13 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 12.2, la collaborazione di cui alla presente convenzione quadro non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), se non previa autorizzazione di ciascuna delle Parti.

Articolo 14 – Riservatezza

1 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 12 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della

presente convenzione quadro e conseguentemente si impegnano a:

a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;

b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente convenzione.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione quadro.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e

comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione Quadro, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nel merito delle attività attuative della presente Convenzione, di cui all'art. 9, in considerazione della varietà di attività previste, verranno di volta in volta definiti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGPD e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati

(artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

Articolo 16 - Adempimenti di cui al D.Lgs 231/2001 e alla

Legge n. 190/2012

1. L'Università ha adottato il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova" (D.R. n. 1143 del 27.2.2015), a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e in attuazione del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione), il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Ateneo sono tenuti ad osservare. L'Università ha altresì adottato il proprio "Codice etico" (D.R. n. 497 del 16.12.2011) finalizzato a regolare i rapporti tra le persone che operano all'interno della stessa, nonché i comportamenti che questi sono tenuti ad adottare nelle relazioni con i soggetti pubblici e privati con i quali interagiscono, e volto in particolare, come disposto dall'art. 6 del medesimo Decreto Rettorale, a rifiutare ogni forma di favoritismo e nepotismo. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 190/2012, l'Università adotta ogni anno il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la gestione del rischio di corruzione.

2. NOMOS dichiara di aver preso atto dei sopra citati Codici nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dall'Università, ai sensi della predetta normativa, e si impegna al rispetto dei principi e delle procedure in essi previste.

3. In caso di violazione da parte di NOMOS dei principi sanciti dai summenzionati Codici, l'Università avrà diritto di risolvere la presen-

te Convenzione quadro e tutti gli accordi attuativi e/o contratti di ricerca e/o di studio che dovessero essere stati stipulati, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.

Art. 17 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 18 – Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione quadro.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione quadro.

Articolo 19 – Registrazione e spese

1. Il presente Atto si compone di n. 15 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n.

642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a NOMOS il rimborso della quota di spettanza.

Articolo 20 – Rimandi

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

IL RETTORE

(Prof. Federico Delfino)

PER NOMOS EDIZIONI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Emanuele Tosi)